



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 aprile 2013 (29.04)
(OR. en)**

8403/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0138 (NLE)**

**VISA 79
COEST 77
OC 212**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 11041/12 VISA 120 COEST 202

Oggetto: Adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 7.5.2013

1. Il 5 luglio 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma¹ e una proposta relativa alla conclusione² dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti.
2. A seguito della messa a punto giuridico-linguistica dei testi, la decisione relativa alla firma³ è stata adottata dal Consiglio il 23 luglio 2012 e l'accordo⁴ è stato firmato lo stesso giorno a Bruxelles.

¹ 11038/12 VISA 119 COEST 200.

² 11041/12 VISA 120 COEST 202.

³ 11042/12 VISA 121 COEST 203 OC 299, pubblicata nella GU L 199 del 26.7.2012, pag. 1.

⁴ 11044/12 VISA 122 COEST 204 OC 300.

3. Conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, lettere a) e v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
4. Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo per approvazione il progetto di decisione relativa alla conclusione figurante nel doc. 12282/12 VISA 142 COEST 243 OC 392 nonché il testo dell'accordo figurante nel doc. 11044/12 VISA 122 COEST 204 OC 300 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti).
5. Il 18 aprile 2013 il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo ed ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e dell'Ucraina¹.
6. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
7. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen³. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Cfr. doc. P7_TA-PROV(2013)0177.

² GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

³ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

8. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
9. Si invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, e a proporre al Consiglio di:
- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione figurante nel doc. 12282/12 VISA 142 COEST 243 OC 392 nonché il testo dell'accordo figurante nel doc. 11044/12 VISA 122 COEST 204 OC 300 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti);
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento interno del Consiglio.
-